



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.171/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ
LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “LA 8”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223
E DELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA
N. 353/11/CONS**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, ed in particolare l’art.5;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS, del 13 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A alla stessa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con la nota pervenuta all’Autorità il 23 gennaio 2015 (prot. n. 0017069) l’Associazione Italiana Radio Telecinespettatori (AIART) sede provinciale di Torino, ha inviato n. 10 segnalazioni di teleutenti inerenti alla trasmissione di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo, mandata in onda in data 13, 20, 22, 24, 29 e 31 dicembre 2014, nonché in data 3, 4, 9 e 17 gennaio 2015, in fascia oraria notturna, dal servizio di media audiovisivo “LA 8” della società LA 9 S.p.A.

Con nota prot. n. 0031943 del 27 marzo 2015 il Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) del Veneto, ad esito dell’attività di vigilanza ad esso delegata dall’Autorità in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, ha trasmesso la deliberazione n. 1 del 25 marzo 2015 recante gli esiti dell’istruttoria tecnica eseguita sulla suddetta propaganda, segnalata dall’ AIART anche allo stesso con nota prot n. 1785 del 30 gennaio 2015.

Con la citata deliberazione n. 1 del 25 marzo 2015 il CO.RE.COM. del Veneto ha segnalato, in verosimile contrasto con quanto dispone l’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che non è stato possibile acquisire direttamente dall’emittente i programmi oggetto di denuncia dell’AIART in quanto la società LA 9 S.p.A., con nota del 26 febbraio 2015 (prot. n. 4749 del 6 marzo 2015) - in risposta alla richiesta dallo stesso formulata con nota prot. n. 2014 del 3 febbraio 2015 - ha comunicato di non essere in grado di fornire le registrazioni a causa di un *black out* che ha danneggiato le apparecchiature di registrazione dei programmi emessi, con conseguente perdita degli stessi.

Con atto n. Cont. 24/15/DCA N°PROC.2640/FB-MZ, del 19 maggio 2015, l’Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società LA 9 S.p.A., la presunta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e di cui all’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n.353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dall’emittente in data 13, 20, 22, 24, 29 e 31 dicembre 2014, nonché in data 3, 4, 9 e 17 gennaio 2015.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto n. 24/15/DCA N°PROC.2640/FB-MZ, del 19 maggio 2015, avvenuta in data 20 maggio 2015, la società LA 9 S.p.A. non ha prodotto memorie giustificative in merito ai fatti oggetto di contestazione, né ha richiesto audizione presso l’Autorità.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990, nonché di cui all'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "LA 8" in data 13, 20, 22, 24, 29 e 31 dicembre 2014 ed in data 3, 4, 9 e 17 gennaio 2015. La circostanza adottata dall'emittente al CO.RE.COM. del Veneto, per la quale la perdita della registrazione dei programmi emessi sia stata determinata da un *black out* che ha danneggiato le apparecchiature tecniche, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che nel caso di specie il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi, non ha consentito agli organi preposti l'esercizio dei poteri di controllo sulle trasmissioni segnalate dall'AIART ai fini delle previste verifiche sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che la società LA 9 S.p.A. non ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative, si osserva che la perdita della registrazione delle trasmissioni diffuse dall'emittente "LA 8", pur se riferibile a molteplici segnalazioni relative alle trasmissioni andate in onda in data 13, 20, 22, 24, 29 e 31 dicembre 2014 ed in data 3, 4, 9 e 17 gennaio 2015, è attribuibile ad un unico e ben individuato comportamento omissivo (mancata conservazione della registrazione dei programmi) tenuto dalla società LA 9 S.p.A. nell'ambito di un'unica sequenza

temporale (dal 13 dicembre 2014 al 17 gennaio 2015), non rilevandosi in tal modo i presupposti per l'applicazione dell'istituto del cumulo delle sanzioni;

C. Personalità dell'agente

Nel prendere atto della dichiarazione dell'emittente, secondo la quale la stessa non è stata in grado di fornire al CO.RE.COM. le registrazioni dei programmi emessi a causa di un *black out* che ha danneggiato le apparecchiature tecniche, si valuta la buona fede della società La 9 S.p.A., che nel corso degli accertamenti istruttori condotti nei suoi confronti negli ultimi tre anni a seguito di ulteriori segnalazioni dell'AIART, ha finora sempre adempiuto alle richieste degli organi di controllo fornendo copia delle registrazioni dei programmi trasmessi ai fini delle previste verifiche sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 4.719.431,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società LA 9 S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "LA 8" con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e della disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 171/15/CSP*" ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 171 /15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci